

## Argomento:

Incarichi a scavalco

## Testo del quesito:

**Gli incarichi a scavalco conferiti ai segretari comunali e provinciali sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001?**

## Risposta:

L'attuale quadro normativo sancisce l'obbligatorietà all'interno dell'ente locale della figura del segretario comunale, il quale può ricoprire tale incarico sia in qualità di titolare, ovvero in qualità di reggente o supplente, anche a scavalco.

Ne consegue che gli incarichi di reggenza e supplenza conferiti ai segretari in disponibilità (così come, del resto, quelli conferiti a scavalco ai titolari di sede), rientrano pienamente tra i compiti istituzionali per essi previsti dall'ordinamento.

L'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che *"Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati."*

È evidente, pertanto, come la norma in questione sancisca l'obbligo per il dipendente pubblico di chiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza esclusivamente nel caso in cui intenda svolgere un'attività che non sia compresa tra i propri compiti e doveri d'ufficio.

In questi rientrano, per quanto attiene ai segretari comunali e provinciali, come già accennato, le reggenze e le supplenze, tra l'altro espressamente previste e disciplinate da una normativa speciale quale il d.P.R. n. 465/1997, le quali, pertanto, non sono soggette alla comunicazione di cui all'art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. *"anagrafe delle prestazioni"*).